CHE APPROVA IL TESTO UNICO DI LEGGI PER LA REINTEGRAZIONE DEI GRADI MILITARI PERDUTI PER CAUSA POLITICA, LE PENSIONI AI FERITI ED ALLE FAMIGLIE DEI MORTI PER L'INDIPENDENZA D'ITALIA E LA CONCESSIONE DI ASSEGNI VITALIZI, A TITOLO DI RICOMPENSA NAZIONALE, AI VETERANI DEL 1848-49

Art. 7

Legge 28 giugno 1891, articolo unico - Legge 4 marzo 1898, n. 46 articolo 2

Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 dicembre 2010, n. 248.

Abrogato dal 10 febbraio 2011 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva il testo unico di leggi per la reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica, le pensioni ai feriti ed alle famiglie dei morti per l'indipendenza d'Italia e la concessione di assegni vitalizi, a titolo di ricompensa nazionale, ai veterani del 1848-49
Estremi	Regio decreto 9 giugno 1898, n. 274
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 1898

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-il-testo-unico-di-leggi-per-la-reintegrazione-dei-gradi/art-7-legge-28-giugno-1891-articolo-unico-legge-4-marzo-1898-n-46-articolo-2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it